

Regolamento
sulla ricerca e sulla raccolta di rocce, minerali e fossili
(del 25 gennaio 2005)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la Legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 (Lcn), in particolare gli art. 22-29,

d e c r e t a :

Competenze

Art. 1 ¹L'applicazione del Regolamento sulla ricerca e sulla raccolta di rocce, minerali e fossili è affidata al Museo cantonale di storia naturale (in seguito Museo).

²Esso ha in particolare il compito di:

- a) rilasciare le autorizzazioni di ricerca e di raccolta, applicando le relative tasse;
- b) concedere eventuali deroghe ai sensi degli art. 22 cpv. 2 e 25 cpv. 3 Lcn;
- c) impartire le opportune direttive di ricerca e di raccolta;
- d) decidere l'acquisto dei ritrovamenti di particolare valore scientifico e stabilire l'ammontare dell'indennità ai sensi dell'art. 28 cpv. 3 Lcn;
- e) vigilare sull'osservanza dei disposti legislativi, delle direttive e delle condizioni emanate;
- f) segnalare alla Divisione dell'ambiente del Dipartimento del territorio le contravvenzioni di sua competenza.

³La Divisione dell'ambiente è competente per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni al presente regolamento e alla Lcn in materia di ricerca e raccolta di rocce, minerali e fossili.

Obbligo e tipo di autorizzazione (art. 23 Lcn)

Art. 2 ¹Chi intende eseguire la ricerca e la raccolta di rocce e minerali deve farne richiesta di autorizzazione al Museo.

²Vengono rilasciati i seguenti tipi di autorizzazione:

- a) autorizzazione personale annuale (patente), distinta in scientifica, dilettantistica e commerciale;
- b) autorizzazione per escursioni.

E' soggetto al rilascio della patente commerciale chi trae beneficio dalla vendita del materiale estratto per un importo superiore a fr. 6'000.-- annui.

³La patente è personale ed ha validità annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre del medesimo anno. L'autorizzazione per escursioni è rilasciata a gruppi di almeno 5 persone su base giornaliera; per persone singole può essere rilasciata al massimo per una settimana l'anno.

Contenuto della richiesta

Art. 3 ¹La richiesta deve contenere:

- a) i dati personali e il domicilio del richiedente;
- b) lo scopo della ricerca;

²Per la ricerca a scopo scientifico, la richiesta deve inoltre contenere:

- a) la documentazione e le referenze che comprovino tale scopo;
- b) l'indicazione delle zone di esplorazione;
- c) l'oggetto specifico della ricerca e della raccolta;
- d) la durata prevista dell'attività di ricerca e di raccolta.

Mezzi per la ricerca e la raccolta

(art. 25 cpv. 1 e 2 Lcn)

Art. 4 Per la ricerca e la raccolta possono essere impiegate esclusivamente attrezzature di tipo manuale, segnatamente martelli, mazze, scalpelli, piccozze, badili e leve.

Deroghe (art. 22 cpv. 2 e 25 cpv. 3 Lcn)

Art. 5 ¹Il Museo può concedere deroghe:

- a) per la ricerca e la raccolta di fossili, unicamente nell'ambito di studi che rientrano negli scopi scientifici del Museo e che sono svolti in collaborazione con lo stesso;
- b) per la ricerca e la raccolta di rocce e minerali mediante l'uso di esplosivi e macchine perforanti o mediante altri mezzi suscettibili di arrecare danno alla natura e al paesaggio non contemplati all'art. 4

(come sostanze chimiche, leve idrauliche o altro), esclusivamente a detentori della patente annuale, quando si tratta di singoli giacimenti il cui sfruttamento richiede necessariamente l'uso di questi mezzi e sia dimostrato un interesse pubblico particolare; possono essere sentiti altri servizi cantonali che operano sul territorio.

²La ricerca e la raccolta mediante l'uso di esplosivi e macchine perforanti o mediante altri mezzi suscettibili di arrecare danno alla natura e al paesaggio non contemplati all'art. 4 non sono comunque permesse:

- a) la domenica e gli altri giorni festivi riconosciuti;
- b) durante il periodo di caccia alta.

³La richiesta per l'utilizzo di esplosivi e macchine perforanti o altri mezzi suscettibili di arrecare danno alla natura e al paesaggio non contemplati all'art. 4, oltre a quanto elencato all'art. 3, deve contenere:

- a) l'ubicazione precisa (coordinate topografiche ed estratto della carta nazionale 1:25'000) e la descrizione del giacimento;
- b) le modalità di estrazione;
- c) l'indicazione del periodo nel quale si intende svolgere l'attività;
- d) l'autorizzazione scritta del proprietario del fondo interessato dalla ricerca;
- e) per l'uso di esplosivi, il permesso d'uso di esplosivi e il tipo di esplosivo previsto;
- f) per l'uso di esplosivi, la prova della stipulazione di un'assicurazione sulla responsabilità civile da parte del titolare del permesso, la quale preveda la copertura di almeno fr. 1'000'000.-- per sinistro e per l'insieme dei danni provocati da morte, lesioni corporali e danni materiali.

Tasse (art. 24 Lcn)

Art. 6 ¹Sono stabilite le seguenti tasse:

1. per la patente dilettantistica:
 - a) domiciliati nel Cantone: fr. 150.--
 - b) domiciliati fuori Cantone: fr. 250.--
 - c) richiedenti con meno di 18 anni compiuti: fr. 50.--
2. per la patente commerciale:
 - a) domiciliati nel Cantone: fr. 2'000.--
 - b) domiciliati fuori Cantone: fr. 3'000.--
3. per l'autorizzazione per escursioni:
 - a) a persone singole solo per una settimana l'anno: fr. 70.--
 - b) a gruppi di più di 5 persone:
 - fino a 10 persone fr. 200.-- al giorno
 - da 11 a 20 persone fr. 350.-- al giorno
 - per più di 21 persone fr. 500.-- al giorno

²La patente scientifica è esente da tassa.

³Per la deroga al divieto dell'uso di macchinari e mezzi non contemplati all'art. 4, ad esclusione dell'uso di esplosivo, è prelevata una tassa di fr. 250.--;

⁴Per la deroga al divieto dell'uso di esplosivo, abbinato o meno all'impiego di macchinari e mezzi non contemplati all'art. 4, è prelevata una tassa di fr. 500.--.

Comunicazione, presentazione e consegna

(art. 27 s. Lcn)

Art. 7 ¹I cercatori sono tenuti ad inviare al Museo una lista dettagliata dei ritrovamenti effettuati, compilando l'apposito formulario di notifica entro il 31 marzo dell'anno seguente a quello del rilascio dell'autorizzazione.

²Su richiesta, i ritrovamenti di rocce e minerali devono essere presentati al Museo.

³I ritrovamenti di fossili, così come quelli di rocce e minerali di eccezionale valore scientifico, devono essere consegnati al Museo.

Vigilanza (art. 30 Lcn)

Art. 8 ¹Il cercatore deve portare con sé i documenti relativi all'autorizzazione ed esibirli, se richiesto, alle persone addette alla sorveglianza.

²Il personale addetto alla sorveglianza ai sensi dell'art. 30 Lcn è inoltre autorizzato a controllare i mezzi impiegati e, se del caso, a procedere al sequestro, così come a sequestrare il materiale raccolto in modo illecito.

³L'accertamento di qualsiasi violazione è tempestivamente comunicato al Museo, al quale deve essere consegnato il materiale sequestrato.

Rifiuto o revoca dell'autorizzazione

Art. 9 L'autorizzazione di cui all'art. 2 può essere negata o revocata senza indennità quando l'interesse pubblico lo esige e in particolare quando il cercatore contravviene alle disposizioni di legge.

Ricorso

Art. 10 Contro le decisioni del Museo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

Disposizioni finali

Art. 11 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore ^[1] unitamente al suo allegato.

Publicato nel BU **2005**, 42.

[1] Entrata in vigore: 28 gennaio 2005 - BU 2005, 17.